



COMUNE DI TORO

(PROVINCIA di CAMPOBASSO)

www.comune.toro.cb.it info@comune.toro.cb.it

Prot. n. 4365

BANDO DI CONCORSO

Anno 2021

Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 09.12.1998 n° 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

Approvato con Determinazione del Settore Amministrativo n° 64 del 13.10.2021

Ai sensi e per gli effetti della Legge 09.12.1998 n° 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" articolo 11 comma 8, viene indetto un bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 29.05.2000, n. 963 del 12.07.2004, n. 1368/04 e n. 401 del 21.10.2019 che applicano le disposizioni dell'articolo 11 della Legge 431/1998 e successive integrazioni e del D.M.LL.PP del 07.06.1999 e approva il "Regolamento per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione ed i requisiti minimi dei conduttori".

Al concorso possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione per uso abitativi interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili.

1. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art. 11 comma 13 – L. 133/08);
- b) residenza anagrafica nel Comune di Toro e nell'alloggio locato per il quale si chiede il contributo;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'articolo 2 lettera c) della L.R. n°12/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico:
 - d1 - imponibile, inferiore o uguale alla somma di **Euro 13.405,08** corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

- d2 - imponibile complessivo non superiore ad **Euro 15.076,63**, pari a quello determinato dalla Regione Molise per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con incidenza del canone di locazione rispetto al reddito imponibile del nucleo familiare non inferiore al 24%;
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità superiore ai $\frac{2}{3}$, i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%.

Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali prima della data di emanazione del presente bando ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

- e) secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 343 del 12 agosto 2020, art. 1 comma 4, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle somme assegnate di cui all'art. 11 della legge 431 del 1998, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del fondo anche a coloro che siano in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che, con autocertificazione, dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% (la riduzione può essere certificata attraverso ISEE corrente o in alternativa mediante il confronto delle dichiarazioni fiscali 2021/2020);
- f) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità (I percettori del Reddito di cittadinanza possono, per l'anno 2021, presentare richiesta del contributo di cui all'art. 11 della legge 431/1998, solo per le mensilità non oggetto del Reddito di cittadinanza). Si ribadisce che le risorse di cui all'art. 11 della legge 431/98 sono destinate esclusivamente ai canoni di locazione e sono alternative alle misure comunali urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno anche per il pagamento dei canoni di locazione (Decreto Sostegni-bis – DL n. 73/2021). Analogamente la misura in parola sarà erogata solo a titolo integrativo per coloro che hanno ricevuto analoghe previdenze pubbliche a qualsiasi titolo;
- g) titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro, per un alloggio sito nel comune di Toro e destinato ad uso abitativo primario;
- g) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a **Euro 420,00**;
- h) conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell'alloggio.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28.12.2000 n°445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Toro, direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00, con Raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco del Comune di Toro, a mezzo PEC: comune.torocb@legalmail.it inderogabilmente entro il **15 novembre 2021**.

Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso, intendendosi valide le domande pervenute per posta con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale.

I richiedenti dovranno compilare il modulo predisposto dal Comune di Toro fornendo informazioni relative a:

- a) dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente bando;
- c) l'ammontare del canone di locazione e gli estremi relativi al contratto;
- d) l'ammontare del reddito complessivo annuo dell'intero nucleo familiare;
- e) l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni;

Si invitano i cittadini interessati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n° 445/2000).

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 20.10.98 n°403 l'eventuale attestazione dell' handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92 o l'attestazione dell'invalidità superiore al 66%, non possono essere sostituiti da altro documento.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003.

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune entro quindici giorni dalla data di scadenza del bando procede all'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la concessione del contributo.

Le graduatorie relative alle due fasce di reddito (punto 1 lettera d1 e d2) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso.

Nell'ambito di ciascuna classe di reddito sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

A) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a Euro 13.405,08 di cui al punto 1-lettera d1:

A1 - con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito complessivo annuo imponibile, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14% e comunque fino a un massimo di 8 punti;

A2 - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a 1.617,54	punti 5
da 1.617,55 a 3.235,09	punti 4
da 3.235,10 a 4.852,63	punti 3
da 4.852,64 a 6.470,17	punti 2
da 6.470,18 a 8.087,72	punti 1
oltre 8.087,72	punti 0

B) nucleo familiare con reddito convenzionale inferiore o uguale a Euro 15.076,63 di cui al punto 1) - lettera d2:

B1 - con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24% sul reddito complessivo annuo convenzionale, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino a un massimo di 8 punti;

B2 - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a 1.617,54	punti 5
da 1.617,55 a 3.235,09	punti 4
da 3.235,10 a 4.852,63	punti 3
da 4.852,64 a 6.470,17	punti 2
da 6.470,18 a 8.087,72	punti 1
oltre 8.087,72	punti 0

Nella graduatoria di spettanza, a parità di punteggio, saranno collocate prima le domande che evidenziano un reddito del nucleo familiare più basso.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esamina le opposizioni, approva le graduatorie definitive, che sono affisse all'albo pretorio, e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi.

4. ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) L'entità del contributo integrativo, per il pagamento del canone, da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, viene determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con una elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:
 - per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo inferiore o uguale a **Euro 13.405,08** corrispondente a due pensioni minime INPS l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a **Euro 3.098,74** annuo;
 - per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale a **Euro 15.076,63** corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a **Euro 2.324,06**;
- 2) Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n°431/98.
- 3) In subordine alla priorità di cui al precedente punto 2), il contributo è concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al Comune dalla Regione.
- 4) Il contributo verrà erogato con riferimento all'anno 2021 tenendo conto dell'effettivo periodo di vigenza del contratto.
- 5) In presenza di reddito inferiore al canone annuo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.

5. ALTRE DISPOSIZIONI

L'erogazione del contributo resta condizionato al trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise.

Per l'anno di riferimento la liquidazione avverrà previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone.

L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (D.P.R. n° 445/2000).

Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n°445, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Toro, 13.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Giuseppe GARZONE